

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della  
decisione nella causa iscritta al RGL n. 7294/2023 promossa da:

TANCRÈ Umberto, rappresentato e difeso dall'avv. GUGLIUZZA MANUELA e  
dall'avv. TORTORELLA GIUSEPPE

PARTE RICORRENTE

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso  
dall'avv. CONROTTO EMILIA

PARTE CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente chiedeva in via principale accertare che l'indebito contestato era inesistente e/o comunque che le somme pretese in restituzione non erano dovute, con conseguente illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall'Inps nella misura indicata nel provvedimento impugnato dell'8 agosto 2023, e, per l'effetto, rigettare la suddetta pretesa e condannare l'Inps a ripristinare i ratei pensionistici maturati e maturandi con decorrenza dall'ottobre 2023 oltre interessi e rivalutazione; in subordine, nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare la misura del minor importo dovuto in restituzione, tenuto conto delle retribuzioni percepite nell'anno 2023, pari a complessivi euro 251,00 e conseguentemente dichiarare illegittimo, e, per l'effetto, porre nel nulla il provvedimento Inps



impugnato. Affermava di essere titolare di pensione n. 021-810136135992, liquidata in applicazione dell'art. 14 del DL n. 4/2019 (pensione cd. quota 100) con decorrenza 1° giugno 2020; con provvedimento dell'8 agosto 2023 l'Inps gli comunicava che la predetta pensione era stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 30 settembre 2023, che il ricalcolo comprendeva la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria tenuto conto della incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3 del DL n. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, che dal ricalcolo era derivato, fino al 30 settembre 2023, un debito a suo carico di euro 17.539,44; l'indebito derivava dal fatto che dal 16 febbraio 2023 aveva prestato attività lavorativa in forza di contratto di lavoro intermittente in favore di Tenuta Canta srl, con sede in Volvera (To), strada Vicinale Canta 65, rapporto di lavoro discontinuo cessato il 31 luglio 2023; per il lavoro prestato in modo non continuativo percepiva la retribuzione complessiva di euro 251,00 (euro 45,00 nel mese di aprile, euro 88,00 nel mese di maggio, euro 73,00 nel mese di giugno, euro 45,00 nel mese di luglio 2023); l'Istituto non avrebbe dovuto revocare e sospendere la prestazione per tutto l'anno solare nel quale erano stati prodotti i redditi ritenuti incumulabili con la pensione, ma limitarsi al solo periodo di occupazione lavorativa, in ogni caso aveva diritto a percepire la prestazione con decurtazione nella misura corrispondente ai redditi percepiti;

l'Inps chiedeva rigettare il ricorso, in subordine, nella denegata ipotesi di condanna al pagamento della prestazione, limitare la condanna al pagamento della minor somma accertanda in corso di causa. Affermava che a seguito di verifiche degli archivi UNILAV emergeva un nuovo rapporto di lavoro instaurato dal sig. TANCRÈ con data di inizio successiva alla data decorrenza della pensione con Tenuta Canta srl, inquadrato nella tipologia contrattuale del "lavoro intermittente" a tempo determinato per il periodo dal 16.04.2023 al 31.12.2023, con mansioni di commis di sala bar; sul modello UNILAV trasmesso dalla società datrice di lavoro era indicato



come termine finale il 31.12.2023, né risultava trasmesso mod. UNILAV di rettifica con data di cessazione del rapporto di lavoro in epoca precedente al 31.12.2023; con TE08 dell'8 agosto 2023 il competente ufficio sospendeva l'erogazione della pensione per l'intero anno 2023 per incumulabilità della prestazione con redditi da lavoro autonomo o subordinato per il periodo dall'1/1/2023 al 30/9/2023; dal ricalcolo della pensione derivava l'indebito pari a € 17.979,84; con provvedimento del 03-01-2024 la pensione era stata ripristinata con decorrenza 01.01.2024; il ricorrente aveva svolto attività lavorativa da lavoro dipendente (e non autonomo) nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione cd. quota 100 di cui era titolare e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in tale periodo aveva percepito redditi per tale attività;

il ricorso non è fondato;

l'art. 14 comma 1 del DL n. 4/2019 (convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26) ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2019/2021 la possibilità di accesso alla pensione anticipata c.d. quota 100 per gli iscritti alle gestioni pensionistiche che potessero vantare un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni; il terzo comma prevede che *"La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui"*;

la Corte Costituzionale con sentenza n. 234/2022 dichiarava *"non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., che vieta il cumulo tra la pensione anticipata c.d. "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde non irragionevolmente a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta*



particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro occasionale ed intermittente, infatti, porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza: mentre al lavoro intermittente, perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui. La scelta del legislatore non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può infatti non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. In tale regime, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.". In particolare, la Corte affermava che "7.1.- Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello - come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale - che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro. (...). 7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il differenziale trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a "quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004). 7.5.- La scelta del legislatore, volta a diversificare il



*trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.". La pronuncia confermava quindi che la conseguenza dell'impiego come lavoratore dipendente del pensionato che aveva beneficiato della normativa in questione era la sospensione dell'intero trattamento pensionistico, anche se in concreto sproporzionato rispetto al reddito da lavoro dipendente percepito (interpretazione sostenuta dall'Inps nelle circolari con cui dettava le disposizioni ai propri uffici centrali e periferici). Che si tratti dell'intero trattamento pensionistico è desumibile dalla circostanza che l'unica ipotesi di cumulabilità è quella prevista in relazione al lavoro autonomo occasionale con limite di reddito di € 5.000,00 lordi nell'anno solare, per cui non è possibile ipotizzare un diverso arco temporale. Peraltro, limitare*



l'incumulabilità ai soli redditi da rapporto di lavoro subordinato percepiti dal pensionato, o all'intero trattamento relativo soltanto ai mesi in cui tali redditi sono stati percepiti, comporterebbe di fatto l'abrogazione del divieto di cumulo, in violazione della finalità perseguita dal legislatore che consentiva il collocamento anticipato in quiescenza;

il ricorso deve pertanto essere respinto;

l'assenza di un principio consolidato in giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese di lite;

**P.Q.M.**

visto l'art. 429 c.p.c.

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Torino, il 12 marzo 2024.

**LA GIUDICE**

dott.ssa Silvana CIRVILLERI

